

Commercial Finance

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO "(Vers. 1/2026)"

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Informazioni su Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana

Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana

via del Lavoro n. 91, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel +39 051 0022301 – fax +39 051 0022302

indirizzo email: tmhcf.italia@it.toyota-industries.eu – indirizzo PEC:

toyotamaterialab@legalmail.it – sito internet: www.toyota-forklifts.it

iscritta all'albo delle banche tenuto da Banca d'Italia al n. 8069

succursale italiana di Toyota Material Handling Commercial Finance AB, ente creditizio

autorizzato in Svezia, con sede in Svarvargatan n. 8 – 59581 Mjölby, Svezia.

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente in caso di Offerta Fuori Sede

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Nome/Cognome

Qualifica

☐ Fornitore, vincolato al Finanziatore da convenzione ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (e, come tale, che non opera come agente in attività finanziaria e non è iscritto all'albo presso l'Organismo Agenti e Mediatori)

☐ Agente in attività finanziaria non vincolato al Finanziatore da convenzione ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, come tale, che opera come agente in attività finanziaria ed è iscritto all'albo presso l'Organismo Agenti e Mediatori al n.

Che cos'è il contratto di finanziamento finalizzato

Il finanziamento finalizzato è il contratto di finanziamento mediante il quale il Finanziatore concede al Cliente un prestito finalizzato esclusivamente a finanziare (o rimborsare) l'acquisto di un Bene ovvero a finanziare l'acquisto di Servizi esplicitamente individuati nel contratto di finanziamento finalizzato. In particolare, escluso il caso di rimborso del prezzo di un Bene già acquistato dal Cliente, il Finanziatore eroga l'importo finanziato direttamente al Fornitore (o al Prestatore, a seconda dei casi), con l'effetto di liberare il Cliente dall'obbligo di pagare il prezzo del Bene o del Servizio.

Con la stipula del contratto di finanziamento finalizzato, il Cliente si impegna a restituire al Finanziatore l'importo finanziato mediante il pagamento di rate, comprensive di capitale e interessi, alle scadenze concordate secondo un piano di ammortamento.

Rischi tipici del contratto di finanziamento finalizzato

Il Cliente sopporta ogni rischio connesso al finanziamento, ivi inclusi i rischi connessi (i) a modifiche fiscali e (ii) alla mancata ammissione, erogazione e/o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, relative al finanziamento medesimo.

Infine, ove sia pattuita l'applicazione di un tasso fisso alle rate, il Cliente è esposto al rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Ove, invece, sia pattuita l'applicazione di un tasso variabile, il Cliente è esposto a (i) rischi connessi a meccanismi di indicizzazione; (ii) all'applicazione di tassi a loro volta composti da tassi soggetti a modifica o sostituzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle somme aventi titolo nel contratto di finanziamento finalizzato, il Cliente sarà tenuto a pagare gli interessi al Tasso di Mora.

Firma Elettronica Qualificata o FEQ

Il Finanziatore sta adottando un processo di progressiva digitalizzazione che comporta la graduale sostituzione dei documenti cartacei con documenti digitali.

Per attribuire ai documenti digitali il medesimo valore giuridico riconosciuto ai documenti cartacei sottoscritti con firma autografa (vale a dire, con firma apposta di pugno dal sottoscrittore), il Finanziatore offre al Cliente la possibilità di sottoscrivere tali documenti digitali con Firma Elettronica Qualificata.

A tal fine, il Finanziatore consente al Cliente di fruire, senza oneri aggiunti, del servizio di FEQ erogato da Intesi Group S.p.A. nella propria qualità di Certificatore.

A condizione che il Cliente acconsenta esplicitamente all'impiego della FEQ nel procedimento di conclusione del contratto di finanziamento finalizzato – nel qual caso, l'impiego della FEQ sarà l'unica forma idonea a manifestare la volontà per la conclusione del contratto di finanziamento finalizzato – Intesi Group S.p.A. emette il Certificato Qualificato a nome del Cliente; attraverso il Certificato Qualificato, il Cliente può generare la FEQ da apporre al contratto di finanziamento finalizzato con il Finanziatore.

Il Cliente disporrà di una copia dei documenti sottoscritti a mezzo FEQ.

Ove il Cliente abbia manifestato la volontà di impiegare il servizio di FEQ deve:

- dotarsi, a proprie spese, di un collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature (p. es., un telefono cellulare) indicate nei documenti denominati "Servizio di Certificazione Digitale di Intesi Group – Condizioni Generali", "Intesi Group Trust Service Provision Policy (TSPP)" e "Trust Service Practice Statement", tutti reperibili all'indirizzo <https://www.intesigroup.com/it/documenti/>;
- creare e/o digitare specifiche credenziali informatiche necessarie per la generazione del Certificato Qualificato e la conseguente apposizione della FEQ (p. es., username, password e un codice OTP generato, alternativamente, tramite una app ovvero inviato a mezzo SMS sul numero di cellulare indicato dal Cliente).

Il diritto del Cliente di beneficiare del servizio di FEQ è circoscritto alla sottoscrizione dei documenti che formano il contenuto di un solo e determinato contratto di finanziamento finalizzato (in altri termini: il servizio di FEQ vale solo per un contratto di finanziamento finalizzato; per la sottoscrizione di un altro contratto di finanziamento finalizzato e della relativa documentazione, a mezzo FEQ, il Cliente deve concordare con il Finanziatore l'erogazione di un nuovo, ulteriore servizio di FEQ) ed è limitato a un periodo di 30 (trenta) Giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato Qualificato.

L'adesione al servizio di FEQ può comportare i seguenti rischi:

- la sottrazione, lo smarrimento o l'appropriazione da parte di terzi delle credenziali necessarie per l'apposizione della FEQ;
- la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni per effetto di interventi sulla rete telematica o telefonica, effettuati da terzi o dovuti a qualsiasi altra circostanza;
- l'impossibilità di utilizzare il servizio a causa di interruzioni o cali di linea o, più in generale, di indisponibilità del collegamento telematico o telefonico.

Il Certificato Qualificato può essere revocato o sospeso durante il periodo della sua validità secondo quanto previsto nei documenti denominati "Servizio di Certificazione Digitale di Intesi Group – Condizioni Generali", "Intesi Group Trust Service Provision Policy (TSPP)" e "Trust Service Practice Statement", tutti reperibili all'indirizzo <https://www.intesigroup.com/it/documenti/>.

Tutte le informazioni relative al servizio di FEQ fornito da Intesi Group S.p.A. sono contenute nei documenti denominati "Servizio di Certificazione Digitale di Intesi Group – Condizioni Generali", "Intesi Group Trust Service Provision Policy (TSPP)" e "Trust Service Practice Statement", tutti reperibili all'indirizzo <https://www.intesigroup.com/it/documenti/>.

Condizioni economiche

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue costituiscono un elenco completo delle condizioni economiche offerte in relazione al contratto di finanziamento finalizzato. Tale elenco comprende ogni onere economico, comunque denominato, a carico del Cliente.

Il Cliente può consultare il TEGM sul cartello affisso presso la sede del Finanziatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. "Legge antiusura"), nonché sul sito internet del Finanziatore.

In caso di Offerta Fuori Sede, il Finanziatore ottiene che al Cliente sia consegnato un apposito documento contenente il TEGM previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

Fascia dell'importo finanziato:	intera Distribuzione
TEGM medio:	11,03%
Tasso massimo praticato:	17,7875%

Il Cliente è tenuto a corrispondere al Finanziatore i seguenti importi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dal Finanziatore medesimo per l'adempimento delle obbligazioni aventi titolo nel contratto di finanziamento finalizzato (ove applicabile ai sensi della legge tempo per tempo vigente, i seguenti importi saranno assoggettati a IVA).

Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana

Via del Lavoro 91 • 40033 Casalecchio di Reno (BO) • Italia • www.toyota-forklifts.itT +39 051 0022301 • F +39 051 0022302 • Mail: tmhcf.italia@it.toyota-industries.eu • Pec: toyotamaterialab@legalmail.it

C.F./P.I./R.I. nr. 03585581204 • REA n. BO-530987 • Iscrizione all'Albo Banche presso Banca d'Italia • Codice ABI nr. 03654

Iscritto nell'apposito Elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi al n. UE0001167

Banca Nazionale del Lavoro Sede di Bologna IBAN IT 46 U 01005 02400 000000007749 – SWIFT/BIC BNLIITRR

Toyota Material Handling Commercial Finance AB: Svarvargatan 8 • 59581 Mjölby • Sweden • Registro nr 556032-5002

Soggetta alla vigilanza di Swedish Financial Supervisory Authority (SFS) e iscritta all'albo banche al n. 41517 • Capitale Sociale SEK 50 000 000 i.v.

Commercial Finance

Tipo di ammortamento:	Progressivo francese
Periodo di calcolo degli interessi:	360 giorni
Tasso di Mora:	Euribor 3M + 5%
Spese per il servizio di FEQ	Gratuito (1)
Commissione di istruttoria:	600,00 €
Commissione di istruttoria extra per pratiche agevolate: (Agevolazioni Nuova Sabatini)	700,00 €
Spese di incasso rata:	4,00 € (SP)
Oneri per invio fattura:	5,00 € (SP)
Commissioni modifiche finanziarie:	
- istruttoria	500,00 €
- perfezionamento	500,00 € (SP)
Commissione modifica domiciliazione bancaria:	50,00 € (SP)
Commissioni dichiarazioni/certificazioni (decorrenza contratto, regolarità pagamenti):	50,00 € (SP)
Spese invio dichiarazione annuale di trasparenza via posta per il Cliente:	5,00 €
Commissioni per subentro:	
- istruttoria	400,00 €
- perfezionamento	500,00 € (SP)
Commissioni gestioni bancarie ed amministrative per ogni insoluto:	
- ripresentazione	100,00 €
- gestione amministrativa	100,00 €
Penale per il ritardo nel pagamento delle rate e degli ulteriori importi dovuti al Finanziatore:	15% del totale dell'insoluto
Oneri copia documenti:	50,00 € (SP)
Commissione per conteggio estintivo:	50,00 €
Commissioni per estinzione anticipata del contratto di finanziamento finalizzato:	15% del capitale residuo al momento dell'estinzione anticipata
Penale per la risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato:	50,00 €
Oneri invio piano di ammortamento:	40,00 € (SP)
Oneri invio rendiconto:	50,00 €
Commissione rilascio dichiarazioni liberatorie:	150,00 €
Commissione modifica ragione sociale:	300,00 € (SP)
Commissione modifica indirizzo:	300,00 € (SP)
Commissione modifica partita iva:	300,00 € (SP)

(1) Ove il Cliente scelga di ricevere via SMS il codice OTP necessario per l'apposizione della FEQ, sarà addebitato dal gestore telefonico il costo di ogni SMS sulla base di tariffe applicate dal gestore telefonico medesimo sull'utenza presso cui è stato inviato l'SMS.

Smart Pack: con il servizio Smart Pack il Cliente paga al Finanziatore, con cadenza mensile e alla medesima scadenza prevista per la rata, un corrispettivo forfetario per usufruire della totalità delle prestazioni contrassegnate con la sigla "SP" nell'elenco che precede, a condizioni economiche migliori rispetto a quelle applicate alle omologhe prestazioni rese in assenza di tale adesione.

Il corrispettivo forfetario è pari a euro 13,00 + IVA.

In caso di revoca del servizio Smart Pack, il Cliente corrisponderà al Finanziatore, anziché il corrispettivo forfetario, il corrispettivo indicato in corrispondenza di ogni singola prestazione contrassegnata con la sigla "SP".

L'adesione al servizio Smart Pack è revocabile per tutta la durata del contratto di finanziamento finalizzato, mediante invio al Finanziatore di una raccomandata A/R o di una comunicazione a mezzo PEC. La revoca produrrà effetto decorsi 30 Giorni dalla data di ricevimento, da parte del Finanziatore, della raccomandata A/R o della comunicazione a mezzo PEC.

L'adesione al servizio Smart Pack non è mai condizione obbligatoria per ottenere il finanziamento finalizzato o per ottenerlo alle condizioni proposte, né è condizione per ottenerlo a condizioni diverse e più favorevoli.

Altri costi a carico del Cliente

Con la stipula del contratto di finanziamento finalizzato, ove previsto dalla legge o dal contratto medesimo, il Cliente dovrà sostenere:

- (eventuale) le spese notarili;
- i costi per il rilascio di garanzie, ove chieste dal Finanziatore (p.es., la fideiussione).

Tali costi e spese sono determinati direttamente dal terzo che presta il relativo servizio.

Le spese, le imposte e le tasse derivanti dal contratto di finanziamento finalizzato, dal Bene o dai Servizi sono a esclusivo carico del Cliente.

L'imposta di bollo sul contratto di finanziamento finalizzato, se dovuta secondo la normativa fiscale vigente, è assolta in maniera virtuale con l'autorizzazione n. 2017/43061 del 05/05/2017 della Agenzia delle Entrate Bologna 1.

L'imposta di bollo sul contratto di finanziamento finalizzato viene addebitata unitamente alla prima rata.

Recesso, reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 118 TUB, ove sussista un giustificato motivo il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di finanziamento finalizzato, a eccezione di quelle relative ai tassi di interesse.

A titolo puramente esemplificativo, possono costituire giustificato motivo: (a) le variazioni dei tassi di interesse; (b) l'inflazione; (c) il mutamento del grado di affidabilità del Cliente in termini di rischio di credito.

Il Finanziatore comunica al Cliente la modifica unilaterale mediante raccomandata A/R o comunicazione a mezzo PEC, le quali riportano la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 2 mesi decorrenti dal ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione a mezzo PEC indicate al comma 3 che precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto di finanziamento finalizzato senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del contratto di finanziamento finalizzato medesimo, l'applicazione delle condizioni praticate prima della proposta di modifica unilaterale. Il Cliente esercita il proprio diritto di recesso dal contratto di finanziamento finalizzato mediante invio al Finanziatore di una raccomandata A/R o di una comunicazione a mezzo PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere di tale diritto.

Il contratto di finanziamento finalizzato non prevede altre ipotesi di recesso, né a favore del Cliente, né a favore del Finanziatore

Il Cliente può inviare al Finanziatore un Reclamo mediante, alternativamente:

- lettera raccomandata A/R o posta ordinaria a Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana – Responsabile Ufficio Reclami, via del Lavoro n. 91 – 40033, Casalecchio di Reno (BO);
- posta elettronica, all'indirizzo tmhcf.it.reclami@it.toyota-industries.eu;
- posta elettronica certificata, all'indirizzo toyotamaterialab@legalmail.it.

Il Finanziatore deve rispondere al Cliente in merito alla questione oggetto del Reclamo entro 60 Giorni decorrenti dalla data in cui il Finanziatore medesimo ha ricevuto il Reclamo.

Il Cliente che non abbia ricevuto riscontro entro 60 Giorni dalla ricezione del Reclamo da parte del Finanziatore oppure che si ritenga insoddisfatto dell'esito del Reclamo, prima di ricorrere al giudice ordinario può esperire il procedimento di mediazione ovvero adire l'Arbitro Bancario Finanziario.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, i quali sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia ed erogano il servizio di mediazione nel rispetto della normativa vigente. Il Finanziatore aderisce al "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'esperimento della procedura dinnanzi all'Arbitro Bancario Finanziario costituisce, in alternativa al procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ai contratti bancari e finanziari. Il Cliente può ricorrere all'ABF previo versamento di un contributo di 20 euro all'ABF medesimo.

Il Cliente può reperire tutte le informazioni necessarie ad adire l'ABF:

- consultando l'apposita Guida "ABF in parole semplici", predisposta da Banca d'Italia e consegnata ovvero messa a sua disposizione dal Finanziatore prima della data di conclusione del contratto di finanziamento finalizzato e reperibile sul sito internet del Finanziatore;
- accedendo al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedendo informazioni presso le filiali della Banca d'Italia oppure presso il Finanziatore.

L'ABF è competente in materia di controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Se la richiesta del Cliente ha a oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a euro 200.000,00.

Sono escluse dalla competenza dell'ABF le richieste di risarcimento del danno che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione del Finanziatore.

Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso.

Glossario

Agevolazioni Nuova Sabatini: le agevolazioni per l'acquisto di beni strumentali previste dall'articolo 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, come successivamente modificato e integrato.

Arbitro Bancario Finanziario o ABF: organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi in caso di controversie insorte con il Finanziatore e aventi a oggetto il contratto di finanziamento finalizzato. Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti, ma se il Finanziatore non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. L'Arbitro Bancario Finanziario offre un'alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice. Tuttavia, ove il Cliente non sia soddisfatto della decisione pronunciata dall'ABF può successivamente rivolgersi anche al giudice. Rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria.

Bene: il bene il cui acquisto da parte del Cliente è finanziato ovvero rimborsato dal Finanziatore. Nel primo caso, concludendo il contratto di compravendita, il Cliente acquista il Bene dal Fornitore.

Certificato Qualificato (al plurale, Certificati Qualificati): il certificato qualificato di firma elettronica che è rilasciato da un Certificatore ed è conforme ai requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 910/2014.

Certificatore: Intesi Group S.p.A., che agisce nella propria qualità di prestatore di servizi fiduciari qualificato. In tale veste, Intesi Group S.p.A. è autorizzato all'emissione e alla gestione dei Certificati Qualificati ed è iscritto nell'elenco dei Certificatori tenuto sia dalla Commissione europea, sia dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). L'elenco dei Certificatori è reperibile all'indirizzo <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home> e all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati>.

Cliente: la persona fisica o giuridica, titolare di partita IVA, che stipula il contratto di finanziamento finalizzato con il Finanziatore nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e/o professionale. Il Cliente non agisce mai in qualità di consumatore, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).

Contratto di Assicurazione Convenzionato: il contratto quadro di assicurazione stipulato tra il Finanziatore e una impresa di assicurazione, al quale il Cliente può aderire. L'adesione al Contratto di Assicurazione Convenzionato è facoltativa.

Contratto di Servizi: il contratto concluso tra il Prestatore e il Cliente, avente ad oggetto la prestazione in favore del Cliente dei Servizi.

Finanziatore: nel contratto di finanziamento finalizzato stipulato con il Cliente, il Finanziatore è Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana.

Firma Elettronica Qualificata o FEQ: la firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un Certificato Qualificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 12) del Regolamento (UE) n. 910/2014. In quanto firma elettronica avanzata, la FEQ è: (a) connessa unicamente al firmatario; (b) idonea a identificare il firmatario; (c) creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; (d) collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. La FEQ ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

Fornitore: il soggetto con cui il Cliente stipula il contratto di compravendita per l'acquisto del Bene.

Giorni: i giorni solari, senza distinzione tra giorni lavorativi e giorni non lavorativi.

Istruttoria: l'insieme delle pratiche e delle formalità funzionali alla stipula del contratto di finanziamento finalizzato.

Offerta Fuori Sede: la promozione, il collocamento e la conclusione del contratto di finanziamento finalizzato svolte in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Finanziatore.

PEC: il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'invio di una comunicazione a mezzo PEC equivale a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata A/R cartacea con avviso di ricevimento.

Prestatore: il soggetto che stipula con il Cliente il Contratto di Servizi.

Reclamo (al plurale, Reclami): ogni atto con il quale il Cliente contesta al Finanziatore in forma scritta (p. es.: mediante email, comunicazione a mezzo PEC, posta ordinaria) un comportamento o un'omissione del Finanziatore medesimo.

Servizi: i servizi il cui acquisto da parte del Cliente è finanziato dal Finanziatore.

Tasso di Mora: il tasso applicato agli interessi moratori in caso di ritardo del Cliente nel pagamento delle rate del finanziamento e degli altri importi aventi titolo nel contratto di finanziamento finalizzato.

TEGM: il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (p. es., aperture di credito in conto corrente, crediti personali, locazione finanziaria, factoring, mutui, etc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dell'articolo 644 c.p., il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il TEGM risultante dall'ultima rilevazione, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari.

TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.